



28 16 / 23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -
ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
DIANORA POLETTI - Consigliere -

Oggetto

DISCIPLINARE PROFESSIONISTI

Ud. 28/09/2022 - PU

R.G.N. 21673/2018

Ch. 2816

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21673-2018 proposto da:

(om (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato E (omissis), che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
;

- ricorrente -

contro

(omissis)
(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

1840/22

avverso la sentenza n. 454/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di (omissis) del 28/09/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto la parziale declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(omissis)(omissis) ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 22 gennaio 2018.

Resiste con controricorso il (omissis) (omissis) (omissis) dei (omissis)

La Corte d'appello di Roma ha pronunciato quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 24243/2016, resa da questa Corte in data 29 novembre 2016.

Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo per la durata di un anno deliberata il 14 maggio 2013 da (omissis) (omissis)

nei confronti di (omissis) (omissis) Direttore Responsabile del (omissis) L'impugnazione era stata respinta sia dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 novembre 2013, sia dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14 settembre 2015.

La sentenza n. 24243/2016 rigettò il primo motivo del ricorso per cassazione di (omissis) (omissis) ed accolse il settimo motivo, dichiarando assorbite le ulteriori censure, con rinvio alla Corte d'appello di Roma. Il settimo motivo di ricorso lamentava l'o-

messo esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel denunciato mutamento dell'incolpazione avvenuto più volte nel corso del procedimento disciplinare e amministrativo: il ricorrente deduceva che la contestazione disciplinare iniziale aveva riguardato l'omessa retribuzione al collaboratore (omissis) (omissis) mentre la sanzione era stata poi irrogata per avere il (omissis) certificato prestazioni di lavoro come regolarmente retribuite. La Corte di cassazione, richiamati i principi dei procedimenti avverso le deliberazioni in materia disciplinare che vietano le "decisioni a sorpresa", ovvero che accertino la responsabilità per un'ipotesi di illecito diversa da quella originariamente contestata, sottolineava la decisività dell'accertamento sul denunciato mutamento dell'incolpazione. La sentenza n. 24243/2016 evidenziava che il Tribunale aveva ravvisato la responsabilità dell'incolpato per avere *"certificato la retribuzione come retribuita regolarmente"*, mentre in precedenza il (omissis) - (omissis) (omissis) dei (omissis) aveva confermato la sanzione *"per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di (omissis) (omissis) a fronte di una contestazione iniziale per "non avere mai corrisposto" ai tre aspiranti (omissis) "i compensi per le collaborazioni (omissis) prestate a favore del Il (omissis)* La sentenza di cassazione rilevò altresì la contraddittorietà della sentenza della Corte d'appello, avendo la stessa dapprima affermato che *"le nuove audizioni hanno, invero, ad oggetto lo stesso fatto, ovvero il necessario accertamento dei fatti esposti da (omissis) (omissis) confermando la omessa retribuzione, nonostante le firme apposte alle quietanze"*, e poi riconosciuto la responsabilità del (omissis) per avere costui *"certificato la prestazione di lavoro come retribuita regolarmente pur nella consapevolezza della gratuità delle collaborazioni confermata dalle risultanze testimoniali"*. Il

"vizio motivazionale" da colmare in sede di rinvio, ad avviso della sentenza rescindente, era, dunque, attinente al fondamento della acclarata responsabilità disciplinare dell' (omissis) ovvero il "fatto formalmente enunciato nella lettera di contestazione, cioè il mero inadempimento di una obbligazione pecuniaria (omesso pagamento dei compensi per le collaborazioni (omissis) prestate dal (omissis); dagli altri soggetti indicati nella contestazione)" oppure l'"avere rilasciato una certificazione dal contenuto non veritiero".

La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma, pronunciata all'esito del giudizio di rinvio, ha negato che vi fosse stata una modificazione dell'originaria incolpazione in danno del (omissis). A questo, osserva la sentenza qui impugnata, era stato invero "contestato, con riferimento a tre (omissis)

(omissis) e (omissis) ed ai relativi periodi temporali nei quali hanno lavorato per II (omissis) «[...] a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai signori (omissis) (omissis) e (omissis)

(omissis); dell'esposto inviato dal signor (omissis) (omissis) nonché da persone disposte a confermare, di non aver mai corrisposto agli stessi i compensi per le collaborazioni giornalistiche prestate a favore di II (omissis). Il tutto in violazione della Carta di Firenze e dell'art. 2 della citata legge sull'Ordinamento della professione». Avendo il (omissis) eccepito che (omissis) e (omissis) erano stati regolarmente retribuiti, come risultava dalle quietanze dagli stessi rilasciate, e che il rapporto col (omissis) era consistito in una collaborazione sporadica, il (omissis) regionale (omissis) dei (omissis) del (omissis)

, nella seduta del 26 luglio 2012, "richiamando l'incolpazione del 16 maggio 2012, dato atto dell'esposto del (omissis) della dichiarazione olografa del (omissis); della e-mail inviata dal (omissis) e riportando i fatti esposti dai tre (omissis)

nelle loro denunce all'Ordine", aveva evidenziato che "l'accertamento riguardava la corresponsione dei compensi ai collaboratori", per poi concludere che "le dichiarazioni rese dai tre (omissis) erano da considerare «probanti» della mancata corresponsione dei compensi per gli articoli redatti dai giornalisti del (omissis) poiché «(omissis) e (omissis) hanno dovuto sottoscrivere false attestazioni relative ai compensi per le loro prestazioni intellettuali»".

La pronuncia dei giudici di rinvio ha così affermato che "[i]l fatto materiale addebitato al (omissis) (quale direttore responsabile ed editore della testata) consiste, dunque, nella mancata erogazione del compenso pecuniario ai tre giornalisti sopra indicati, costringendo i giornalisti a sottoscrivere false quietanze. Ne consegue che resta fuori dall'incolpazione, e quindi dal provvedimento sanzionatorio, il comportamento del (omissis) relativo al rilascio delle attestazioni di erogazione del compenso, in quanto fatto del tutto estraneo all'incolpazione e mai richiamato, per questo, nella parte motivazionale".

La sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma prosegue richiamando quanto sostenuto dal (omissis) di disciplina (omissis) del (omissis) (omissis) dei (omissis) con la delibera n. 45/2013, la quale aveva escluso sia l'applicabilità della (omissis) ai tre (omissis) perché successiva al periodo temporale della loro collaborazione, sia la posizione del (omissis) che aveva intrattenuto una collaborazione con invio occasionale di articoli, sia la posizione del (omissis) per il quale era ormai maturata la prescrizione, prestando infine attenzione all'unica posizione residua, quella del (omissis) per la quale, effettuata una integrazione dell'istruttoria, il (omissis) dava per accertato un fenomeno anomalo, costi-



tuito dall'utilizzazione dei collaboratori senza alcuna retribuzione in cambio della iscrizione all'albo, confermando che il (omissis) non aveva ricevuto alcun compenso poiché la «retribuzione» era consistita nella documentazione utile per ottenere l'iscrizione all'albo professionale a fronte della sottoscrizione di attestazioni di pagamento non rispondenti al vero. Affermano i giudici del rinvio: "nessun mutamento dei fatti essenziali originariamente contestati al (omissis) si è verificato durante il procedimento amministrativo. È stato infatti accertato - in forza di un'integrazione istruttoria sollecitata dallo stesso incolpato - che i compensi non erano stati versati e che le quietanze prodotte dallo stesso (omissis) non corrispondevano al vero, poiché tutti i (omissis) per prassi consolidata, venivano costretti a sottoscrivere le ricevute per maturare le condizioni per l'iscrizione all'albo". Ed ancora: "mentre il fatto da accertare è rimasto immutato, gli elementi probatori acquisiti con l'integrazione di istruttoria hanno, da un lato, confermato quanto denunciato da (omissis)

(omissis)», dall'altro, mostrato una prassi contraria ai principi deontologici (oltre che normativi) senza formare oggetto di autonoma valutazione disciplinare (in quanto i fatti accertati sono stati utilizzati come prova a sostegno dell'esposto del (omissis)

Così pure il Tribunale di Roma, giudice di primo grado, aveva apprezzato il fatto essenziale della «omessa retribuzione» in favore di (omissis) (omissis) lato non contraddetto dalle firme apposte sulle quietanze: la circostanza che "il vero corrispettivo era costituito dalla possibilità di ottenere l'iscrizione all'albo dei (omissis) era la "motivazione con cui è stato escluso il valore probatorio delle quietanze, non certo un'autonoma contestazione disciplinare". Argomentano i giudici



del rinvio che "il Tribunale ha utilizzato questi elementi probatori soltanto per sostenere la fondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dal giornalista denunciante, senza addebitare altri comportamenti (che pure sarebbero stati rilevanti sotto il profilo disciplinare) al (omissis) "[i]n conclusione, nel corso del processo non vi è stato alcun mutamento dei fatti materiali in origine contestati al (omissis) poiché le false quietanze sono state sempre utilizzate sia in sede disciplinare sia in sede giudiziale a riprova della fondatezza dell'originaria accusa consistente nell'omesso versamento delle retribuzioni, così lasciando impregiudicato il nucleo essenziale della contestazione".

Proseguendo, la sentenza n. 454/2018 della Corte d'appello di Roma ha quindi deciso:

- a) circa la prova della mancata retribuzione al (omissis) che, "accanto alla dichiarazione resa dal denunciante (omissis)- che ha negato di aver ricevuto quel corrispettivo - vi sono le dichiarazioni rese da tutti gli altri (omissis) ascoltati in sede disciplinare, i quali hanno riferito, in maniera del tutto univoca e concorde, che il corrispettivo dell'attività svolta presso il (omissis) non consisteva nel pagamento di un compenso, ma nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine" e che risultava superato il valore probatorio della dichiarazione di quietanza;
- b) quanto alla insussistenza di un obbligo di legge alla retribuzione dei pubblicisti a carico del direttore ed alla esclusiva responsabilità dell'editore, che lo stesso (omissis) si era fatto rilasciare la quietanza ed aveva del resto rilasciato la dichiarazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'albo dei (omissis) in sostituzione del corrispettivo



in denaro, assumendo "in questo contesto, anche la veste di editore";

c) quanto all'applicazione di una aggravante non prevista ed all'eccessiva onerosità della sanzione applicata, che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla nozione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espletata, e che la stessa sanzione appariva proporzionata agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Il ricorso è stato deciso in camera di (omissis) procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso c (omissis) (omissis) denuncia la violazione dell'art. 384 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello di Roma non si sia attenuta al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione sentenza n. 24243/2016 sul "divieto di incolpazioni a sorpresa".

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 345 e 346 c.p.c., contestando che i giudici del rinvio non abbiano accolto la doglianza di mutamento ontologico dell'incolpazione disciplinare sotto il profilo del principio devolutivo, poiché il ricorso al (omissis) costituisce grado di impugnazione rispetto alla decisione del (omissis) regionale e così il suo oggetto e l'ampiezza della contestazione disciplinare non possono essere ampliati rispetto alle censure formulate con l'atto di impugnazione.



1.1.I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, risultano infondati.

1.2. La sentenza n. 24243/2016 accolse il settimo motivo del ricorso per cassazione di (omissis) (omissis) formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'omesso esame del "fatto" consistente nel mutamento dell'incolpazione eventualmente avvenuta nel corso del procedimento disciplinare e amministrativo, in particolare tra la dichiarazione di responsabilità acclarata dal Tribunale per avere il (omissis) "certificato la retribuzione come retribuita regolarmente" e l'ipotesi originariamente contestata nella fase amministrativa dinanzi al (omissis) (omissis) 'per avere l'incolpato omesso di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di (omissis) (omissis)

Trattandosi, dunque, di cassazione per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio – sia pure vincolato al principio di diritto enunciato circa il divieto di emettere decisioni a sorpresa nei giudizi disciplinari a carico di giornalisti – era sostanzialmente soggetto al solo limite di non incorrere nello stesso errore della sentenza cassata, per il mancato esame del dato attinente all'identità del fatto oggetto di incolpazione, ma ben poteva, ed anzi doveva, riesaminare i fatti ai fini di una diversa valutazione complessiva. La sentenza rescindente fondata sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., indicando il fatto da esaminare, non limita, invero, il potere del giudice di rinvio all'esame del solo punto specificato, da considerarsi come isolato dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione delle risultanze di causa, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio con-



vincimento considerando anche il dato indicato nella pronuncia di cassazione, con necessità di sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. Sez. Unite, 28/10/1997, n. 10598; di recente, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448).

Tale mandato è stato correttamente adempiuto dalla Corte d'appello di Roma nel giudizio di rinvio, avendo la stessa accertato in fatto che al (omissis) era stato da subito contestato di non aver corrisposto le retribuzioni a tre (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) alla mancata erogazione dei compensi si era poi unita la circostanza della sottoscrizione delle false quietanze, circostanza che tuttavia era stata utilizzata come prova dell'omesso pagamento, e non come autonomo fatto illecito di rilievo disciplinare.

La tesi che il ricorrente reitera è che, a fronte della originaria incolpazione, consistente nel non aver corrisposto ai tre giornalisti i compensi per le collaborazioni prestate a "Il (omissis) la sanzione era stata poi irrogata dal (omissis) valutando l'utilizzo delle quietanze non veritiere e facendo riferimento alla "aggravante di aver usato l'iscrizione all'Albo dei (omissis) quale effettiva remunerazione per i due anni di collaborazione".

Ciò, tuttavia, non determina la lamentata modificazione del fatto nel procedimento disciplinare a carico del giornalista, ovvero la mancanza di correlazione tra l'addebito contestato e la sentenza: la discordanza tra accusa e condanna disciplinari sussiste soltanto quando è operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito, e cioè dei fatti costitutivi dell'illecito, ma non anche se, come avvenuto nella specie, gli elementi essenziali della contestazione formale (la mancata corresponsione delle retribuzioni) restino immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, va-

riando solo gli elementi secondari (non solo gli esposti dei tre (omissis) ma anche le quietanze false e l'uso strumentale della iscrizione all'Albo), e cioè i fatti utili in funzione di prova dimostrativa del fatto costitutivo della condotta illecita per mezzo di un ragionamento logico inferenziale. L'affermazione di responsabilità del (omissis) non è stata fondata dai giudici del merito su una diversa o alternativa condotta illecita. D'altro canto, l'incolpato ha comunque avuto modo di difendersi con riferimento alle diverse ipotesi ricostruttive (arg. da Cass. Sez. Unite, 31/03/2022, n. 10445; Cass. Sez. Unite, 27/04/2017, n. 10415).

Il secondo motivo di ricorso, peraltro, invocando la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., ovvero dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, incorre in un erroneo presupposto interpretativo con riguardo ai rapporti tra la deliberazione del (omissis) (omissis) pronunciata in materia disciplinare e l'impugnazione proposta dall'interessato o dal pubblico ministero competente al (omissis) (omissis) (omissis). Le pronunzie rese in materia disciplinare dai Consigli degli ordini locali dei (omissis) in primo grado, e da quello (omissis) in seconda istanza, non hanno natura giurisdizionale, essendo, piuttosto - sulla scorta dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 -, suscettibili di essere impugnate dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria secondo la disciplina ora posta dall'art. 27 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (cfr. Cass. Sez. 3, 05/06/2007, n. 13067).

2. Il terzo motivo del ricorso di (omissis) (omissis) allega la violazione dell'art. 2702 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che, avendo le quietanze di Stefano (omissis) una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, pur non essendo questi parte del



giudizio ma comunque soggetto interessato, sarebbe occorso proporre, per contestarle, querela di falso, in mancanza della quale la scrittura privata resta assistita da presunzione di veridicità.

Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2722 c.c., esponendo che le audizioni testimoniali innanzi al (omissis) non riguardavano lo specifico "caso (omissis) sicché alcuna prova poteva dirsi raggiunta in relazione all'oggetto del giudizio dell'incolpazione, trattandosi comunque di asseriti patti aggiunti o contrari al tenore delle quietanze di pagamento in atti.

2.1. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso, da esaminare unitariamente, sono privi di fondamento.

La Corte d'appello ha ritenuto provata la mancata retribuzione al (omissis) sia per la valenza meramente indiziaria della quietanza da questo rilasciata, sia perché, accanto alla dichiarazione resa dallo stesso (omissis) che aveva negato di aver ricevuto il corrispettivo -, risultavano le dichiarazioni rese da tutti gli altri (omissis) ascoltati in sede disciplinare, i quali avevano riferito che il compenso dell'attività svolta presso il (omissis) consisteva nel rilascio della dichiarazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'ordine.

La decisione sul punto è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità o veridicità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale

principio di cui all'art. 2697 c.c. (ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/03/2020, n. 6650).

Ancora: il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 c.c., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale (cfr. Cass. Sez. 3, 07/03/2014, n. 5417; Cass. Sez. L, 19/03/2009, n. 6685; Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6109).

Nella giurisprudenza di questa Corte, è stata inoltre già affermata l'interpretazione secondo cui, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, ex art. 35 della l. n. 69 del 1963, l'aspirante deve dimostrare, tra l'altro, di essere stato regolarmente retribuito da almeno due anni, mediante documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento, con cadenza annuale, di somme a suo favore, non essendo sufficienti all'uopo le certificazioni rilasciate dall'editore, né le quietanze emesse dall'interessato (Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24345).

Per il resto, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono volti a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito sul mancato pagamento del giornalista ^(omissis) tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è, però, sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne at-



tendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

3. Il quinto motivo censura la violazione degli artt. 111, 24, 25 e 27 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, in quanto l'irrogazione della sanzione sarebbe avvenuta al di fuori di ogni previsione di legge, colpendo il giornalista-direttore per un fatto addebitabile, piuttosto all'editore (nella specie, una cooperativa giornalistica), unico soggetto responsabile in relazione all'obbligo di corrispondere i compensi ai giornalisti.

3.1. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso da respingere. Al riguardo, la *ratio decidendi* adoperata dalla sentenza impugnata (che il motivo in esame neppure censura specificamente) è che il (omissis) si era fatto rilasciare la quietanza ed aveva pattuito il rilascio della dichiarazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornalisti quale succedaneo della retribuzione in denaro, assumendo "in questo contesto, anche la veste di editore".

Deve peraltro considerarsi che, all'interno di un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, l'accertamento dei fatti non conformi al decoro e alla dignità della professione, o che compromettano la reputazione del singolo giornalista o la dignità dell'ordine, e l'individuazione delle regole di deontologia professionale, la loro interpretazione e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti, attengono al merito del procedimento, e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, in quanto si riferiscono a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi. Non è in tal senso sindacabile in sede di legittimità l'affermazione della responsabilità disciplinare del direttore di un giornale il quale, ricorrendo alle condotte attribuite al (omissis) in ogni caso non vigila che sia garantita ai giornalisti una equa



retribuzione, in quanto la richiesta di prestazioni giornalistiche senza corrispondere un compenso congruo lede il decoro e la dignità della professione.

4. Il sesto motivo allega la violazione degli artt. 111 e 25 Cost. e dell'art. 35 legge n. 63/1969, per aver il (omissis) confermato la sanzione considerando una circostanza aggravante che non è prevista dalla legge.

Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 e 25 Cost. e degli artt. 51 e 54 l. n. 69/1963, atteso che, a fronte dell'accoglimento, da parte del (omissis) di gran parte delle eccezioni mosse dall'incolpato, fino a dichiarare che dei tre fatti oggetto di incolpazione ne restava "provato" soltanto uno, non era stata disposta alcuna riduzione della sanzione originariamente irrogata, con evidente violazione del principio di proporzionalità.

4.1. Il sesto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha spiegato che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto un riferimento atecnico alla nozione di "aggravante", per giustificare la gravità della sanzione irrogata in base agli esiti dell'istruttoria espletata (dalla quale era emersa la circostanza del rilascio della quietanza in cambio della dichiarazione occorrente per l'iscrizione all'albo) e che la stessa sanzione appariva proporzionata rispetto agli elementi oggettivi (mancata retribuzione) e soggettivi (il medesimo rilascio delle quietanze, con conseguenze anche a fini fiscali per il beneficio dei contributi all'editoria) della condotta illecita.

La sentenza impugnata ha quindi negato la configurabilità di una circostanza aggravante in senso tecnico, e cioè di elementi accidentali non indispensabili ai fini della sussistenza del-

la fattispecie e comportanti una maggiorazione dell'entità della sanzione base contemplata, ed ha, piuttosto, spiegato che i fatti indicati sono stati valutati in concreto per la determinazione della specie e della misura della sanzione stessa, ai fini della valutazione della sua gravità. La violazione disciplinare, pur ridotta al solo mancato pagamento delle retribuzioni di un giornalista, era sembrata più grave per le modalità realizzative rivelate dall'istruttoria procedimentale.

In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità della infrazione dell'incolpato, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, e dell'adeguatezza della sanzione, ovvero in questioni di fatto che, ove risolte dal giudice di merito con apprezzamento adeguatamente giustificato da motivazione esauriente e completa, come nella specie, si sottraggono al riesame in sede di legittimità.

5. L'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 58 della legge n. 69/1963, in quanto la Corte d'appello, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio che nel corso del giudizio di rinvio era intervenuta la prescrizione dell'illecito disciplinare. La censura fa riferimento in proposito all'ultima quietanza rilasciata dal (omissis) datata 2 novembre 2010, da cui decorrerebbe il quinquennio agli effetti dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963.

Il controricorrente (omissis) (omissis) (omissis) dei Giornalisti eccepisce sul punto che il ricorrente introduce in tal modo una valutazione di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità, e che, in ogni caso, l'omesso pagamento dei compensi costituisce un illecito permanente.

5.1 Anche l'ottavo motivo di ricorso è da rigettare.

Va dapprima riaffermato il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Unite 4 luglio 2002, n. 9694, secondo cui, nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio (si vedano anche Cass. Sez. 3, 15/01/2007, n. 643; Cass. Sez. 3, 17/10/2003, n. 15550).

Deve tuttavia preliminarmente anche considerarsi che l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere solleva-



ta, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali (arg. da Cass. Sez. Unite, 09/10/2013, n. 22956; Cass. Sez. Unite, 11/03/2004, n. 5038).

Ora, come si è detto, l'art. 58 della legge n. 69 del 1963 fa decorrere la prescrizione quinquennale "dal fatto", per poi stabilire che la prescrizione interrotta da una delle cause contemplate dalla stessa norma ricomincia a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, fermo il limite del prolungamento non oltre la metà del termine quinquennale.

Erra, allora, il ricorrente nel dedurre con l'ottavo motivo che l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare dovrebbe farsi decorrere dall'ultima quietanza, datata 2 novembre 2010, giacché, per quanto già affermato in motivazione, le quietanze non rappresentano né il momento di perfezionamento della fattispecie disciplinare oggetto di lite, coincidente con la realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, né il momento dalla consumazione della condotta illecita, che si verifica quando si siano prodotte tutte le conseguenze della stessa, dall'ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la prescrizione.

E' invero decisivo osservare che si ha riguardo, sempre per quanto dapprima chiarito, ad un illecito deontologico consistente nell'omessa vigilanza da parte del direttore di giornale sul mancato pagamento delle retribuzioni di un giornalista, illecito che rivela carattere permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo quella di adoperarsi per consentire al giornalista di riscuotere un compenso congruo in rapporto al decoro e della dignità della professione, sicché il termine di prescrizione della sanzione disciplinare decorre soltanto dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell'art. 158



c.p. (arg. da Cass. Sez. Unite, 26/11/2008, n. 28159; Cass. Sez. Unite, 19/11/2012, n. 20219; Cass. Sez. Unite, 08/07/2020, n. 14233; Cass. Sez. 3, 28/09/2012, n. 16515).

L'ottavo motivo di ricorso non indica specificamente, in coerenza con l'individuato presupposto interpretativo, quando sia cessata la condotta permanente di omessa vigilanza sul mancato pagamento delle retribuzioni, né questa Corte può sopperire a tali carenze della censura procedendo di propria iniziativa a nuovi accertamenti di fatto.

6 Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

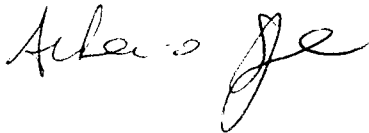
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di (omissis) della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settem-
bre 2022.

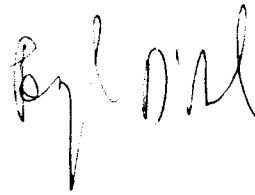
Il Consigliere estensore

ANTONIO SCARPA



Il Presidente

PASQUALE D'ASCOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 31 GEN 2023



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASSINETTI

